

(N. 1402)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1956

Agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese agricole, gravemente danneggiate da avversità atmosferiche, verificatesi nell'annata agraria 1954-55

ONOREVOLI SENATORI. — Le avversità atmosferiche che si sono susseguite, quasi in serie continua, durante l'annata 1954-55 hanno determinato, soprattutto nelle regioni più colpite, un vero e proprio dissesto nelle piccole imprese agricole. Tale stato di notevole disagio ha determinato numerose e pressanti richieste di interventi governativi sia per sovvenire in qualche modo alle precarie condizioni in cui si sono venute a trovare le categorie dei piccoli imprenditori, sia per assicurare a questi i mezzi indispensabili per affrontare la nuova annata agraria.

Sulla stessa linea si sono avute più qualificate sollecitazioni dalle rappresentanze Parlamentari delle zone più colpite e che, già in diversi casi, si sono tradotte in proposte di legge.

Al fine di corrispondere, con la dovuta tempestività alle dette sollecitazioni, e più di tutto per disciplinare gli interventi in un organico sistema di provvidenze da attuarsi nelle zone ed a favore delle categorie più colpite, prevenendo così soluzioni parziali, il Governo ha ritenuto opportuno proporre, in aggiunta alle agevolazioni creditizie che formano oggetto di altra iniziativa già sottoposta all'esame del Parlamento, la concessione di altri benefici che sollevino le piccole imprese agricole dagli oneri fiscali consentendo loro la possibilità di ritardare, frazionandolo, il relativo pagamento.

Per le accennate ragioni è stato predisposto l'unito disegno di legge che è informato ai seguenti criteri:

1° mantenere essenzialmente fermo il principio dell'onere del rischio per avversità atmosferiche agli imprenditori agricoli, limitando le agevolazioni sia alle piccole imprese agricole e sia a quei casi, dove si verifica una perdita di entità superiore al 50 per cento del prodotto lordo vendibile;

2° stabilire in sostanza un coordinamento di questi interventi in relazione alle singole piccole imprese agricole e indicare una procedura amministrativa unitaria e decentrata, che semplifichi e renda accessibile ai piccoli operatori economici i disposti vantaggi;

3° consentire così attraverso la rateizzazione dei pagamenti degli oneri fiscali e dei contributi unificati alle piccole imprese di superare una fase critica.

Pertanto il disegno di legge è stato così articolato:

Articolo 1.

La applicazione della legge viene limitata soltanto ai casi in cui il danno abbia raggiunto una misura superiore al 50 per cento del valore del prodotto lordo vendibile, il che significa che esso incide non sul profitto dei capitali fissi di esercizio, ma essenzialmente sulla remunerazione del lavoro.

Inoltre i benefici della legge vengono disposti a favore di quelle categorie di imprese agricole che, secondo l'espresso riferimento alle lettere A e B dell'articolo 5 del decreto legislativo Presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317, sono costituite o da coltivatori diretti in senso stretto o da imprenditori che non superano con il lavoro della propria famiglia e con quello dei terzi, nel complesso, l'entità del lavoro annuale di 5 salariati fissi.

Articolo 2.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro indica, con decreto, le provincie nelle quali il Prefetto è autorizzato a determinare i Comuni nei quali sarà concessa la rateizzazione degli oneri fiscali.

Per l'esame delle singole richieste è istituito, in sede provinciale, l'organo competente a disporre l'applicazione della legge, articolata in relazione alla natura delle agevolazioni sulla base degli organi provinciali delle amministrazioni interessate (Interno, Finanze, Agricoltura, Lavoro, Tesoro).

Articolo 3.

L'istruttoria delle domande che devono essere presentate, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, viene demandata a tale ufficio che dovrà, quindi, accertare, oltre la natura e l'ammontare dei danni denunciati, anche la causale di essi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai piccoli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 5, lettere *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, i quali, per effetto delle avversità meteoriche verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1954-1955 fino al giorno della entrata in vigore della presente legge, abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 50 per cento del prodotto lordo vendibile, è concessa la rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate, delle imposte erariali e locali e dei contributi unificati gravanti sull'azienda, per le quote non ancora scadute dell'esercizio finanziario in corso.

La rateizzazione delle imposte comporta anche la rateizzazione delle relative sovrainposte e delle addizionali.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le fi-

nanze e con il Ministro per il tesoro verranno indicate le Province nelle quali il Prefetto è autorizzato a determinare i Comuni dove potrà essere concessa la rateizzazione prevista dall'articolo precedente.

La rateizzazione è disposta da un Comitato avente sede in ciascun Capoluogo di provincia e composto dal Prefetto, che lo presiede, dall'Intendente di finanza, dal Direttore dell'ufficio provinciale dei contributi unificati e dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le mansioni di Segretario saranno espletate da un funzionario di Prefettura.

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al precedente articolo 1 saranno presentate, nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, il quale, istruitele, le trasmetterà alla Segreteria del Comitato previsto nel precedente articolo 2.